

REGOLAMENTO  
DI  
POLIZIA RURALE

formato dal

CONSIGLIO COMUNALE DI GRAMMICHELE

*nella Seduta del 2 Agosto 1874.*



CATANIA  
TIPOGRAFIA FRATELLI GALATI  
—  
1885.



## TITOLO I.

### *Salubrità, sicurezza custodia delle campagne.*

Art. 1. I proprietari dei fondi rustici nei quali esistono vasche ed acquidotti, destinati a far scorrere l'acque per la irrigazione delle terre, sia che la proprietà fosse comune a diversi; sia che appartenga ad un solo; sono obbligati a tutti quei lavori che saranno indicati dal Sindaco e dalla Commissione sanitaria interna, pel facile scorrimento delle acque e per togliere ogni nocumento alla salute pubblica.

È comune quest'obbligo ai giardinieri ed ai mugnai, i quali devono curare che le acque dei loro condotti e molini non si spandano nelle pubbliche strade Comunali o vicinali.

Art. 2. I proprietari di conserve d'acqua ed altro, quantunque nei proprii fondi, non devono permettere

che le acque si ristagnino, e ciò a fine di evitarsi il cumolo di sedimenti melmosi.

Art. 3. È vietato lavare nelle pubbliche fonti ed intorbidare in alcun modo l'acqua potabile e di pulirvi oggetti.

Art. 4. Sono vietate lungo le dette strade i depositi soggetti a putrefazione.

Art. 5. È proibito assolutamente nelle vie vicinali legare gli animali in modo da impedire l'altrui passaggio.

I proprietari di essi animali quantunque nelle proprie campagne, pure qualora queste siano aperte devono tenerli sempre con pastoia e legati con corda di canape sotto la sorveglianza di proporzionato numero di custodi atti allo incarico.

Art. 6. I cani nei mesi della maturazione delle uve devono essere muniti con mussoliera.

Art. 7. È vietato far pascolare nei campi altrui e nelle trazzere pecore ed altri animali.

Gli agenti tenuti a fare osservare le presenti istruzioni, trovando pecore o altri animali d'armento che pascolano nei fondi altrui e nelle trazzere sequestreranno gli animali suddetti per procedere come di legge.

Art. 8. Nel transito degli armenti ed altri animali da una contrada all'altra per qualsivoglia occorrenza, i custodi di essi devono curare che non devino dalle trazzere nè vi si fermino danneggiando i proprietari dei fondi attigui.

Art. 9. È vietato praticare novità o variazioni di qualunque sorta nei corsi d'acqua pubblica, di deviare

le acque dei pubblici acquidotti e di recarvi danni e guasti in qualunque modo.

S'intende che tali disposizioni non escludono l'applicazione delle maggiori pene portate dalla legge penale, ogni qualvolta si tratti di fatti che costituiscono un reato più grave delle semplici contravvenzioni.

Art. 10. È proibito piantare nelle siepi delle vie pubbliche comunali e vie vicinali ficopali, il far fossati ed altro che occupasse il libero passaggio in qualunque modo, come anco occupare le strade restringendole dalla loro larghezza.

In caso di contravvenzione al disposto di questo articolo gli agenti Comunali con intervento del Sindaco o di chi lo rappresenti faranno rimettere le vie al loro posto primiero. L'Amministrazione Comunale farà l'esito preventivo delle spese abbisognevole ed il rimborso sarà fatto in linea amministrativa a carico dei contravventori, i quali saranno inoltre puniti a norma delle Leggi.

## TITOLO II.

### *Disposizioni generali.*

Art. 11. Salvo i casi già previsti e puniti dal Codice Penale o da altre leggi e dei regolamenti generali, i contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti coll'applicazione d'ammenda o di arresti portati dal libro terzo, Capo quarto del Codice Penale salvo il caso di transazione.

Per l'accertamento delle contravvenzioni, per la conciliazione e pel procedimento, si osserverà il disposto degli art. 146, 147, 148 e 149 della Legge 20 Marzo 1865.

A tenore dell'art. 689 del Codice Penale, sarà anche quante volte sia d'uopo applicata la pena della confisca.

Art. 12. Il prodotto delle ammende ed offerte per transazioni, sarà versato nella cassa dello Erario Comunale. Ne dovrà essere corrisposta una terza parte a titolo d'incoraggiamento a coloro che denunzieranno le contravvenzioni al presente Regolamento, ed alle Guardie Rurali ed altri Agenti è accordato il quarto.

Art. 13. I permessi dati dal Sindaco in virtù del presente Regolamento saranno rilasciati gratuitamente in iscritto e muniti dal Bollo Comunale.

Art. 14. Resta abrogato qualunque precedente regolamento finora in vigore.

Art. 15. Questo regolamento sarà posto in vigore dopo quindici giorni della sua pubblicità data posteriormente alla sanzione Sovrana.

Per copia conforme ad uso Amministrativo

Il Segretario  
*M. Fragapane*

Visto — *Il Sindaco*  
SANTI LEMOLI.

Approvato dalla Deputazione Provinciale di Catania  
in seduta del di 16 Settembre 1874.

*Per Il Prefetto Presidente* — TARCHIONE.

Vistato dal Ministero di Agricoltura Industria e  
Commercio li 5 Ottobre 1874.

7  
5  
13  
19  
20.13  
9 666  
15.50  
11 66  
1.64